

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto Valerio Scanu

in qualità di Presidente dell'Ente **Consorzio Industriale Provinciale di Sassari**

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: 10189 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto denominato "Impianto Fotovoltaico Porto Torres Aree SUD" di potenza pari a 50,6 MWp con sistema di accumulo da 15 MW, e relative opere connesse, nel comune di Porto Torres e nel comune di Sassari (SS). Proponente: Eni New Energy S.p.A. Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro _____

TESTO DELL'OSSERVAZIONE

Con riferimento al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale riferito all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e relative opere connesse in oggetto, si rende noto che:

- a) l'impianto in trattazione insiste prevalentemente su aree che sono state riacquisite dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ai sensi dell'art. 63 della Legge 448/98, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.I.P. n. 1329 del 07.12.2022.
- b) in particolare con la suddetta delibera il C.d.A. ha stabilito di procedere alla riacquisizione di gran parte delle aree su cui ricade l'impianto fotovoltaico in esame (Foglio 15 NCT Porto Torres particelle 73, 118, 195, 198, 199, 201, 206, 427 e Foglio 14 NCT Porto Torres particella 461). Con nota ns. prot. 8600 del 07.12.2022 è stato notificato a ENIREWIND S.p.A. l'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90. La società ha proposto ricorso nanti il TAR Sardegna che, a seguito della sentenza n. 00792/2023 pubblicata in data 20.10.2023, ha rigettato siccome infondato il ricorso presentato. **Esse pertanto non sono nella disponibilità né di ENIREWIND né di Eni New Energy S.p.A.**
- c) peraltro l'impianto in argomento contrasta con gli atti di pianificazione consortile, laddove la programmazione strategica adottata dal Consorzio nell'esercizio delle funzioni di cui art. 51 del DPR 6.3.1978 n°218 e all'art. 3 della legge regionale 10/2008 (e in coerenza con la programmazione strategica regionale) prevede di non insediare nell'agglomerato di Porto Torres ulteriori impianti fotovoltaici non finalizzati alla produzione di idrogeno verde;
- d) in particolare, con deliberazione n°1177 del 13.04.2021 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di non consentire nell'agglomerato industriale di Porto Torres la realizzazione di ulteriori campi fotovoltaici e termodinamici oltre il limite dei 483,09 Ha complessivi, stabilito con deliberazione n°1085 del 31.07.2020, pari a circa il 20,55% della superficie dell'agglomerato e di riservarsi di valutare di volta in volta, con apposite deroghe, l'utilizzo di ulteriori suoli (sino al massimo del 35% dell'agglomerato) per la realizzazione di impianti fotovoltaici, purché finalizzati alla produzione di idrogeno verde. Il campo fotovoltaico in argomento non è mai stato oggetto di deroga, né la società ENI NEW ENERGY S.p.A. ne ha mai fatto richiesta al Consorzio. In ogni caso il campo fotovoltaico di cui trattasi non è in alcun modo funzionale alla produzione d'idrogeno verde e pertanto non potrebbe essere autorizzato in deroga;
- e) è appena il caso di rilevare che l'individuazione del 20,55% circa di superficie massima da destinare a campi fotovoltaici su suolo rappresenta un atto attuativo della delibera G.R. n. 5/25 del 2019, con cui la Regione Sardegna ha limitato al 20% il suolo degli agglomerati industriali destinabile alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Detta delibera ha inoltre previsto che tale limite possa essere incrementato sino al massimo del 35% dagli enti territorialmente competenti (nel caso in specie il Consorzio industriale), precisando che il parere di tali Enti è vincolante per il rilascio dell'autorizzazione regionale. Il TAR Sardegna, con sentenza n°398 del 2021, ha ritenuto legittima la regolamentazione del Consorzio adottata dalla richiamata deliberazione n°1085 del 31.07.202, con la seguente motivazione "tale assetto ordinario e straordinario è stato articolato (dal Consorzio) in modo tale da rendere compatibili le altre attività consortili, senza compromettere la pianificazione strategica (...) Individuando criteri di "compatibilità" dello sviluppo di tali impianti (fotovoltaici), a condizione che ciò non implicasse un ostacolo allo sviluppo programmatico dell'intera area industriale".

In ragione di quanto esposto, si esprime parere negativo all'intervento proposto.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione;

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso;

Allegato 3 – Sentenza TAR Sardegna n. 00792/2023 pubblicata in data 20.10.2023.

Sassari, 24.10.2023

Il dichiarante
(Dott. Valerio Scanu)



SCANU VALERIO
27.10.2023 10:55:44
GMT+01:00

Publicato il 20/10/2023

N. 00792/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2023 REG.RIC.
N. 00463/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Eni Rewind S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 23;

contro

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bettino Arru, Margherita Asara, Riccardo Fuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nuove Tecno Energie S.r.l., non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2023, proposto da

Eni Rewind S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Michele

Colonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga n. 23;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Sau, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Industria – Assessorato dell'Industria – della Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

nei confronti

Nuove Tecno Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bettino Arru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Qair S.r.l., Compagnie Financiere De St. Pierre S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 105 del 2023:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della comunicazione di avvio del procedimento datata 7.12.2022 inviata ad Eni Rewind S.p.A. con nota prot. nn. 0008601 dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, recante “Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

Acquisizione beni ex art. 63 della legge 448 del 1998. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/90”;

b) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari n. 1329 del 7.12.2022 e relativi allegati 1 e 2, pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal 7.12.2022 al 7.1.2023, recante “Approvazione della programmazione strategica del Consorzio sull'agglomerato industriale di Porto Torres e avvio della procedura di riacquisizione delle aree ex art. 63 della L. 448/98”, richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento impugnata sub a);

c) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi incluse le eventuali (non note) controdeduzioni alle osservazioni inviate da Eni Rewind S.p.A. al Consorzio Provinciale Industriale di Sassari in data 22.12.2022, nonché incluso, ove occorra, il “Regolamento per il trasferimento di aree e fabbricati negli Agglomerati di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – Alghero – Porto Torres”, approvato dal C.d.A. del Consorzio con deliberazione n. 1276 del 17.6.2022;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eni Rewind S.p.A. il 13/4/2023:

a) della nota prot. nn. 0001133 del 6.2.2023 del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (all. 13), ricevuta dalla ricorrente in pari data via pec, recante riscontro del Consorzio intimato alle osservazioni ex art. 10, l. 241/1990 inviate da ENI Rewind in data 22.12.2022 con riferimento all'avvio della procedura di riacquisizione ex art. 63, l. 448/1998 comunicato in data 7.12.2022;

b) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eni Rewind S.p.A. il 9/5/2023:

a) del provvedimento di riacquisizione ablativa ai sensi dell'art. 63 della legge 448/1998 e art. 3, comma 3, L.R. 10/2008 di lotti industriali siti all'interno

dell'agglomerato industriale di Porto Torres e contestuale avviso di esecuzione mediante immissione in possesso, con i relativi allegati, datato 29/04/2023, ma sottoscritto digitalmente e comunicato alla ricorrente in data 02/05/2023;

b) della nota Protocollo N. 0003718 del 02/05/2023 con cui il suindicato provvedimento è stato comunicato alla società ricorrente;

c) ove occorra degli atti e dei provvedimenti conclusivi della procedura ad evidenza pubblica menzionata nel provvedimento di cui alla lett.a), di contenuto ed estremi sconosciuti;

d) di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche se sconosciuto;

e) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti.

quanto al ricorso n. 463 del 2023:

a) della determinazione del Direttore Generale dell'Industria dell'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna n. 240 del 29.3.2023, conosciuto solo in data 2.5.2023, recante “Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M2C2 Investimento 3.1 ‘ Produzione in aree industriali dismesse' finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU. Approvazione atti della Commissione di Valutazione e graduatoria finale”;

b) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi, b1) per quanto occorrer possa, l'“Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 ‘ Rivoluzione verde e transizione ecologica', Componente 2 ‘Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile', Investimento 3.1 ‘Produzione in aree industriali dismesse', finanziato

dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU”, approvato con determinazione dirigenziale 86/3604 del 26.1.2023 (all. 3), pubblicato sul BURAS n. 6 del 2.2.2023, richiamato nella determinazione sub a), se ed in quanto atto presupposto, unitamente ai relativi; b2) in quanto atti presupposti, gli atti di nomina (all. 8, determina 211/11244 del 14.2.2023), i verbali e tutti gli atti assunti dalla Commissione di valutazione delle offerte nell'ambito della procedura indetta con l'avviso pubblico sub b1), allo stato non noti alla ricorrente, stante la proposizione di istanza di accesso agli atti della procedura non ancora evasa dalla Regione, e b3) in quanto atto consequenziale e/o connesso, l'eventuale atto di concessione delle agevolazioni a Tecno Nuove Energie s.r.l., se ed in quanto già adottato dal Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Autonoma della Sardegna, non noto alla ricorrente (si conosce solo la proroga dei relativi termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni, decisa in data 29.5.2023, con determina dirigenziale n. 376).

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Nuove Tecno Energie S.r.l. e di Consorzio Industriale Provinciale di Sassari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Eni Rewind ha esposto di essere proprietaria di immobili siti all'interno del perimetro dell'agglomerato industriale di Porto Torres, che le sono giunti in proprietà a seguito della gravissima crisi finanziaria che, alla fine degli anni '70, ha interessato il gruppo SIR (la cui liquidazione fu affidata al Comitato per

l'intervento nella SIR, istituito con D.P.C.M. 5.9.1980), avendo quindi il Legislatore trasferito all'Eni (all'epoca ancora interamente in mano pubblica), con d.l. 721/1981, conv. in l. 25/1982, tutti gli impianti del gruppo SIR.

Ha altresì esposto che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari nell'aprile 2022 aveva trasmesso una "*manifestazione d'interesse*" all'acquisizione di alcune aree rientranti nell'agglomerato industriale di Porto Torres "*all'interno del perimetro ENP*", per un'estensione di circa 67,5, acquisizione asseritamente preordinata a realizzare in loco prima un progetto di riqualificazione e quindi la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo, alla quale seguivano incontri interlocutori tra le parti.

Tuttavia, il Consorzio ha poi intrapreso e concluso, con gli atti impugnati con il ricorso principale e di poi con i motivi aggiunti (NRG 105/2023), un procedimento espropriativo *ex art. 63, l. 448/1998*, disponendo "*la riacquisizione, ovvero l'ablazione, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 2 del DPR 327/01 ... dei lotti di terreno inedificati di circa 273 ettari, siti nell'agglomerato industriale di Porto Torres, meglio descritti ed individuati nella tabella riepilogativa allegata sotto la lettera A) e nella planimetria allegata sotto la lettera B)*".

2. La ricorrente, tanto con il ricorso principale avverso gli atti di avvio del procedimento, quanto con il ricorso per motivi aggiunti avverso l'atto conclusivo, ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

- I *Violazione e falsa applicazione dell'art. 63, l. 448/1998 e degli artt. 2 e 3, L.R. Sardegna 10/2008. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifeste ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza, perplessità, sviamento.*

In primo luogo, la ricorrente contesta che la sussistenza del presupposto della cessazione ultratriennale dell'attività industriale svolta in situ da Eni, in quanto ha avviato da tempo un articolato procedimento di riconversione industriale che, anziché la paralisi dell'attività, ben evidenzia piuttosto la volontà dell'impresa di proseguire l'attività industriale, sebbene in settori diversi da quelli originari.

Ed infatti, come anche dedotto in sede procedimentale:

- sono in corso attività di risanamento ambientale del sito industriale di Porto Torres che interessano sia i suoli che la falda come da decreti ministeriali e altre autorizzazioni (e che sono state oggetto anche di un incontro tecnico tra la Società ed il Consorzio Provinciale in data 27.5.2022);
- le aree di proprietà della ricorrente e ricomprese dal CIPSS nella procedura ablativa per cui è causa rientrano nel progetto di Eni New Energy di realizzazione di un nuovo Parco Eolico, per cui sono stati già ottenuti i pareri favorevoli della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 179 del 19.11.2021 e n. 278 del 10.6.2022 e da ultimo anche il Decreto di compatibilità ambientale del 2.3.2023;
- le aree prossime alla Piattaforma ambientale Nuraghe potrebbero essere utilizzate per un futuro potenziamento ed ampliamento della stessa Piattaforma, di concerto con il territorio, in quanto destinabili ad usi utili nella filiera del trattamento dei rifiuti in ambito sia industriale che urbano, finalizzato al recupero di materia.

In tal senso, le attività già in corso per la bonifica della falda nonché quelle future per la bonifica dei suoli impediscono lo svolgimento di qualsiasi attività industriale in situ, compresa quella, richiamata per la prima volta nel provvedimento di espropriazione, relativa al progetto della società Nuove Tecno-Energie S.r.l. per la produzione di idrogeno verde da fonti energetiche rinnovabili, che sarebbe stato in parte finanziato con risorse pubbliche.

Infine, alcune delle aree ricomprese nella procedura ablativa avviata dal CIPSS sono interessate da un altro progetto di Eni New Energy, quale un impianto fotovoltaico da circa 50 MW in Comune di Porto Torres.

In secondo luogo, vale considerare che gli immobili per cui è causa sono giunti alla ricorrente dall'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, quindi trasferiti alla Società in virtù di previsioni di legge (cfr. art. 1, d.l. 721/1981, conv. in l. 25/1982), per cui, trattandosi di un trasferimento *ex lege*, è da escludere che esso possa essere posto nel nulla attraverso un atto

autoritativo di natura latamente espropriativa adottato da un Consorzio industriale provinciale quale l'odierno resistente.

Inoltre, la ricorrente evidenzia come mancherebbe un altro presupposto per l'esercizio del potere, *i.e.* la compatibilità tra le destinazioni che il Consorzio intende imprimere alle aree interessate dal procedimento in contestazione con le previsioni del Piano Regolatore Territoriale, in quanto, come si legge nell'Allegato 1 alla delibera del C.d.A. del Consorzio n. 1329/2022, le previsioni del PRT, benché riconosciute come superate, non sono state riviste e modificate in parte qua, con la conseguenza che ad oggi non vi è compatibilità tra la pianificazione di dettaglio vigente per queste aree e gli atti adottati e adottandi dal Consorzio rispetto alla riconversione industriale delle aree medesime.

- II Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41, 43, 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 63, l. 448/1998 e degli artt. 2 e 3, L.R. Sardegna 10/2008. Violazione degli artt. 1,3,7,8,9 e 10, l. 241/1990 e dei 18 principi del giusto procedimento. Difetto assoluto di trasparenza. Eccesso di potere per sviamento, manifeste ingiustizia, illogicità ed irragionevolezza.

Il CIPSS ha utilizzato il potere ablativo in termini sviati, per conseguire in forma imperativa risultati che avrebbe potuto conseguire negozialmente nel pieno rispetto delle attività di interesse pubblico perseguite da ENI, con intervento calibrato nei modi e nei tempi.

Peraltro, il Consorzio ha comunicato l'avvio del procedimento in data 7.12.2022, assegnando alla Società ricorrente un termine per osservazioni: il contraddittorio concesso tuttavia è stato meramente formale e apparente, ben lontano dal garantire l'effettiva partecipazione degli interessati al procedimento di cui alla l. 241/1990.

3. Resiste il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con successivo ricorso iscritto al NRG 463/2023, Eni ha impugnato altresì la determinazione del Direttore Generale dell'Industria dell'Assessorato

dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna n. 240 del 29.3.2023, recante *“Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M2C2 Investimento 3.1 ‘Produzione in aree industriali dismesse’ finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU. Approvazione atti della Commissione di Valutazione e graduatoria finale”*.

L'atto in questione, successivamente conosciuto, ha ad oggetto proprio quel progetto della società Nuove Tecno Energie s.r.l. da realizzare nelle aree di proprietà di Eni e oggetto del provvedimento espropriativo già impugnato, riguardante la *“realizzazione di impianto per la Produzione di Idrogeno Verde in Porto Torres”*, con un *“investimento richiesto complessivo”* di Euro 73.829.000 ed un *“investimento richiesto singolo”* di Euro 10.000.000, che si è quindi aggiudicata con 95,00 punti un'agevolazione di Euro 10.000.000.

Avverso tale atto la ricorrente deduce:

- Violazione della lex specialis approvata con determinazione dirigenziale n. 86/2023 e del Bando tipo approvato con decreto del Direttore Generale della Direzione Incentivi Energia del MASE n. 427 del 23 dicembre 2022. Violazione del principio di autovincolo e dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 3 e ss., l. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifeste ingiustizie, illogicità ed irragionevolezza, sviamento.

Infatti, la Nuove Tecno Energie non può essere in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando per accedere ai fondi PNRR di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione del 26.1.2023 pubblicato sul BURAS n. 6 del 2.2.2023, poiché non soddisfa il requisito, di cui all'art. 4 del bando, di disporre di almeno due bilanci approvati e depositati, dal momento che è stata iscritta nel Registro delle imprese nella medesima data della controllata, ossia

l'8.2.2021, nonché quello di adeguata capacità finanziaria, posto che ha un capitale sociale dichiarato di soli Euro 50.000,00.

Inoltre, contesta la mancanza dei requisiti di cui al successivo art. 6, che attengono più propriamente alle caratteristiche dei siti individuati per la realizzazione dei progetti da finanziare con i fondi messi a gara, non trattandosi di sito industriale dismesso, bensì di proprietà di Eni Rewind.

Infine, rileva come la società proponente non fosse nella disponibilità dell'area, in quanto, al momento della presentazione della domanda, la stessa era senz'altro nella disponibilità di Eni Rewind, così come si contesta la sussistenza del requisito di "*sito non contaminato*", stante i già citati numerosi interventi di bonifica della falda in corso e ancora da compiersi.

5. Anche avverso tale ricorso resiste il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse e, comunque, nel merito, il rigetto siccome infondato.

6. Resistono altresì la Regione Sardegna e il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica, che hanno richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse e, comunque, nel merito, il rigetto siccome infondato.

7. Si è costituita infine la Nuove Tecno Energie S.r.l., che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse e, comunque, nel merito, il rigetto siccome infondato.

8. All'udienza pubblica del 21 settembre 2023 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

9. Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi epigrafati, stante l'evidente connessione tra gli stessi.

10. Principiando dall'esame del ricorso NRG 105/2023, proposto avverso il provvedimento di riacquisizione delle aree di proprietà di Eni Rewind da parte del Consorzio, è noto che l'art. 63 della L. n. 448/1998 prevede la facoltà per i consorzi di sviluppo industriale "*di riacquistare la proprietà delle aree cedute per*

intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione” (comma 1), ovvero “di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni?” (comma 2), dovendo il Consorzio corrispondere, “il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento” (comma 3).

In tal senso, il provvedimento impugnato rileva che *“ENI Rewind S.p.A. ha acquisito da diversi anni la proprietà di numerosi lotti di terreno nell'agglomerato industriale di Porto Torres” e che “i lotti di terreno individuati nell'allegato sub A) risultano inutilizzati da oltre un triennio”;* aggiungendo altresì che *“a seguito della delibera C.d.A. 7.12.2022 n° 1329 sono pervenute al CIPS diverse proposte di assegnazione di lotti industriali in fase di riacquisizione (tra i quali quelli di ENI Rewind S.p.A.) per l'insediamento di nuove attività industriali ad elevata tecnologia nel settore della produzione di idrogeno verde; il CIPS stesso ha in fase progettazione un nuovo insediamento produttivo sulle aree retroportuali” e che “in particolare è stato valutato positivamente il progetto industriale presentato dalla società Nuove Tecno-Energie S.r.l. per la produzione di idrogeno verde da fonti energetiche rinnovabili, che determinerà la costituzione di una filiera industriale che comporterà l'insediamento di imprese che utilizzano l'idrogeno verde in applicazione di tecnologie all'avanguardia; il suddetto progetto è già stato validato e parzialmente finanziato con i fondi del PNRR all'esito di una procedura ad evidenza pubblica”.*

11. Con una prima ragione di censura Eni contesta la stessa possibilità astratta di ricorrere allo strumento acquisitivo *ex art. 63 cit.*, in quanto la proprietà di tali aree era stata trasferita ad Eni *ex lege*.

Come noto, anche alla parte ricorrente, che né dà atto, la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, è giunta ad interpretare il potere *ex art. 63 cit.* nel senso che non vada inteso come una sorta di riscatto dell'area

pattuito al momento dell'inserzione di essa nel perimetro della zona consortile, bensì, laddove se ne verificano i presupposti, il Consorzio non fa che rimettere, secondo un prudente, ma discrezionale apprezzamento, l'area e gli impianti dismessi dall'imprenditore, che prima li aveva usati e che non abbia più un interesse attuale e concreto a renderli produttivi, a disposizione (in vendita o in affitto) di altri imprenditori per colà impiantare nuove iniziative industriali. Il riacquisto può, pertanto, avvenire anche nei casi in cui l'area non sia stata ceduta dal Consorzio, ma acquistata direttamente dal privato: ai fini del riacquisto l'elemento determinante è, infatti, che l'area sia compresa nel territorio consortile, mentre è irrilevante il modo di acquisto di essa da parte del destinatario del provvedimento (da ultimo T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 12 maggio 2021, n. 5583; Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1800 che conferma T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 1122/2014).

Nonostante l'affermata irrilevanza della provenienza della proprietà del bene ritenuto inutilizzato ai fini dell'esercizio del potere, ritiene la ricorrente che tale principio non possa operare nel caso di specie in ragione del trasferimento, come detto *ex lege*, in suo favore operato, che non potrebbe essere travolto mercè un provvedimento amministrativo di natura sostanzialmente espropriativa quale quello *ex art. 63* cit.

La tesi non convince.

Il trasferimento operato *ex lege* in favore di Eni non ha derogato all'ordinaria disciplina applicabile allo statuto proprietario acquisito da Eni su tali beni, garantendo una particolare forza passiva, neppure risultando ciò implicitamente dalla legge con cui tale trasferimento è stato disposto.

Anche a voler valorizzare i richiami alla relazione al disegno di legge, come fatto in memoria dalla ricorrente, ciò che si coglie è proprio l'interesse dello Stato allo sfruttamento a fini produttivi delle aree in esame; il che è del tutto compatibile con la *ratio* e la finalità del potere di riacquisto in capo al Consorzio per l'ipotesi di inerzia nell'esercizio di attività industriale da parte del privato proprietario dell'area.

D'altronde, in tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che la facoltà di riacquisto presuppone che l'acquisto e l'uso del diritto di proprietà dell'area, da parte dell'imprenditore, siano momenti esecutivi del governo consortile del proprio territorio per il sol fatto che l'area stessa sia inserita nel relativo piano regolatore consortile, pur se tal acquisto sia avvenuto senza un previo intervento del Consorzio.

È evidente perciò come il trasferimento *ex lege* disposto in favore di Eni di tali aree non risulti incompatibile con l'esercizio del potere di riacquisto da parte del Consorzio, apparendo ciò vieppiù confermato – e non smentito – dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente in memoria, per cui “l'art. 63, l. 448/1998 “non limita il diritto di proprietà del privato in spregio del citato principio costituzionale [art. 42] in quanto costituisce – al contrario – chiara applicazione dello stesso nell'ottica del perseguimento degli interessi prioritari di natura sociale che possono determinare una sua limitazione al fine di favorire il programmato sviluppo industriale del mezzogiorno” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1637/2010).

E infatti, a tutto voler concedere alla tesi di parte ricorrente, la finalità di cui all'art. 63 cit. è, all'evidenza, coerente e conforme anche alla *ratio* che ha animato il legislatore ad operare il trasferimento, a suo tempo, della proprietà delle aree in favore dell'Eni, *i.e.* lo sviluppo industriale di aree a vocazione produttiva e, come tali, inserite nel PRT del Consorzio Industriale.

Dunque, tanto sotto il profilo dell'interpretazione letterale, quanto di quello della *ratio legis*, sia dell'art. 63 cit. che dell'art. 1 del d.l. 721/1981, conv. in l. 25/1982, si giunge alla conclusione interpretativa per cui, anche nel caso di specie, il Consorzio è titolare del potere di riacquisizione *ex art.* 63 l. n. 448/1998, nel caso di inerzia nello svolgimento delle attività industriali sulle predette aree.

12. Nel resto, tanto il ricorso principale, quanto i motivi aggiunti, sono volti a contestare la denunciata inerzia quantomeno ultratriennale di Eni nell'utilizzo delle aree in questione per lo svolgimento di attività produttive o industriali.

13. Prima di procedere all'esame delle singole attività che Eni ha dedotto a dimostrazione dell'insussistenza del presupposto della propria inerzia, vale rilevare che, in memoria e per la prima volta, Eni ha contestato la perplessità del provvedimento impugnato, ritenendo non chiaro se il Consorzio stia agendo ai sensi dell'art. 63, comma 1 o comma 2 cit., ritenendo peraltro inapplicabili entrambi, in quanto, in relazione al comma 1, *“il trasferimento ad ENI dell'area di Porto Torres non è avvenuta con un vincolo di scopo legato ad un'intrapresa industriale, sia perché lo stesso Consorzio non contesta ad ENI la mancata realizzazione di uno stabilimento in cinque anni?”*, mentre in relazione al comma 2, esso è *“riferito alla cessazione dell'attività produttiva in stabilimenti già realizzati”*, laddove il Consorzio contesta proprio l'omessa realizzazione di impianti.

La censura appare, in primo luogo, inammissibile poiché introdotta per la prima volta con la memoria *ex art. 73 cod. proc. amm.*

In ogni caso, non appare cogliere nel segno, poiché è pacifico che le aree siano state assegnate alla ricorrente, appunto con l'art. 1, del d.l. 721/1981, conv. in l. 25/1982, da tempo risalente e che il Consorzio abbia posto a fondamento del provvedimento proprio l'inerzia di Eni nello svolgimento di qualsivoglia attività industriale o produttiva, sicuramente, in tesi, protrattasi per un periodo superiore non solo al triennio, ma anche al quinquennio.

Sul punto non rileva certo che ad Eni l'area fosse stata assegnata senza una precisa attività industriale da intraprendere, poiché ciò che è sufficiente rilevare è l'inerzia, allegata dal Consorzio, nello svolgimento di qualsivoglia attività industriale o produttiva, che legittimerebbe perciò l'esercizio del potere consortile.

14. In merito, e con ciò muovendo alla questione principale e contestata, tempestivamente, con il ricorso e i motivi aggiunti da Eni, *i.e.* la prolungata e attuale inerzia di Eni nello svolgimento dell'attività, la giurisprudenza ha chiarito che *“d'altronde, la riconversione industriale (...) può anche intervenire dopo il decorso del termine di cui al ripetuto art. 63, c. 2. Ma dev'essere seria e circostanziata, ossia deve aver superato in conferenza di servizi almeno lo stadio della progettazione preliminare*

e deve esprimere un'adeguata dimostrazione circa la relativa sostenibilità finanziaria. Sicché per scongiurare l'inattività, non basta accumulare studi, ricerche e progetti di massima nell'arco del triennio dalla cessazione della produzione” (Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1800 che conferma T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 1122/2014).

Al lume di tali principi devono essere esaminate le attività che Eni ritiene essere in corso o comunque in fase di realizzazione a uno stadio tale da dimostrare l'insussistenza del presupposto della sua inerzia.

15. In primo luogo e per semplicità, vale escludere, in fatto, la rilevanza dell'attività relativa alla realizzazione di un parco eolico da parte di Eni, poiché, come emerso in corso di causa e ormai pacifico tra le parti, l'area relativa a tale progetto non è stata infine inserita nel provvedimento definitivo di riacquisizione *ex art. 63. cit.*, risultando perciò ancora in proprietà di Eni e non rilevante ai fini della valutazione di legittimità dell'esercizio del potere amministrativo.

16. Eni poi assume come rilevanti le, invero numerose, attività di bonifica della falda e dei suoli, dettagliatamente indicate in memoria (pp. 7-11) e nella documentazione depositata, in corso o in programma di realizzazione, previste anche da Decreti ministeriali.

Ad avviso del Collegio, le pur provate attività ambientali in essere da parte di Eni non possono essere ascritte, alla luce del su ricordato principio di diritto, al novero delle attività di impresa che possano rilevare al fine della verifica di (non) inattività del proprietario del suolo a vocazione industriale.

Sotto questo profilo, è altresì pacifico in causa che tali attività di ripristino ambientale si riconnettano a precisi obblighi gravanti sulla ricorrente, in quanto, come rilevato dal Consorzio, la società Syndial (cui è subentrata ENI Rewind) è stata individuata, nell'aprile 2018, quale “*soggetto responsabile della contaminazione*” dall'Autorità competente (Provincia di Sassari), con provvedimenti confermati da questo Tribunale (sent. n. 467 del 2020) e dal Consiglio di Stato (sent. n. 217 del 2022).

Ecco perché, ad avviso del Collegio, la ricorrente non può ricondurre alla natura di investimenti produttivi le, pur ingenti, somme di denaro spese per lo svolgimento di tali attività di ripristino ambientale; non di investimenti si tratta, bensì di ottemperanza ai provvedimenti amministrativi che hanno imposto, in capo alla ricorrente, l'esecuzione degli interventi ampiamente richiamati negli scritti di Eni Rewind.

Si evidenzia perciò come lo svolgimento delle attività di bonifica risulti in realtà riconducibile all'adempimento degli obblighi posti con i provvedimenti amministrativi e tali attività sono infatti state considerate dal Consorzio nell'esercizio del potere di riacquisizione.

Si legge infatti nella Relazione del Direttore Generale del Consorzio antecedente al provvedimento di riacquisizione che:

“Si affronta pertanto di seguito, sinteticamente, il tema dello stato di inquinamento delle aree e dei procedimenti di bonifica, con riferimento al procedimento riacquisitivo in essere. La Syndial (oggi Enirewind) ha ottenuto l'approvazione dell'AdR (analisi di rischio, documento che analizza il livello di contaminazione e che stabilisce la necessità o meno della successiva bonifica) dalla conferenza di servizi decisoria indetta dal Ministero dell'Ambiente per il sito di Porto Torres nel novembre 2010. I progetti di bonifica conseguenti hanno riguardato la falda e una porzione limitata dei suoli. La bonifica della falda è in atto e potrà essere dichiarata ultimata quando i valori della falda stessa rientreranno in quelli ammissibili. Ad oggi non è prevedibile un termine di conclusione. Per l'inquinamento della falda la società Syndial è stata individuata, nell'aprile 2018, quale “soggetto responsabile della contaminazione” dall'Autorità competente (Provincia di Sassari) - come confermato successivamente dal TAR Sardegna e dal Consiglio di Stato - e dovrà, pertanto, proseguire nelle attività di bonifica indipendentemente dalla futura proprietà dei suoli sovrastanti la falda. A seguito della retrocessione delle aree dovrà quindi essere semplicemente consentito a Enirewind l'accesso agli impianti di bonifica della falda che, peraltro, non interferiscono se non marginalmente con le aree per le quali è stata disposta la retrocessione. Si veda a tal proposito l'all. 1. Alla società Enirewind dovrà essere, inoltre, consentito l'accesso ai piezometri e ai pozzi che dovessero risultare utili al monitoraggio della falda stessa. I

piezometri e i pozzi sono strumenti realizzati sia per monitorare alcuni parametri della falda che per prelevare dei campioni di acqua sotterranea. Del resto l'area SIN (sito di bonifica d'interesse nazionale) si estende a quasi tutto l'agglomerato industriale (2300 ha circa), e la falda inquinata, come la rete di piezometri e pozzi spia, è presente anche all'esterno del perimetro Eni (1200 ha circa) su aree di proprietà pubblica, in buona parte del Consorzio. La rete di piezometri e pozzi esterna al perimetro Eni è utilizzabile per il monitoraggio della falda da parte degli Enti competenti (Provincia, Arpas e lo stesso Consorzio) senza che questo limiti la disponibilità d'uso del suolo, ed è stata realizzata in parte dalla Regione Autonoma della Sardegna e in parte dal Consorzio Industriale. L'AdR delle aree esterne al perimetro Eni è stata elaborata direttamente dal Consorzio ed è stata approvata nel gennaio 2021 con decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente, a seguito della conclusione della relativa Conferenza di servizi. La società Enirewind, con la nota prot. PM-SA/PT/098/2023/PFM (all.2), evidenzia che la presenza di personale lavorativo sulle aree in argomento dovrà essere compatibile con l'AdR approvata. Anche questo aspetto è ben noto al Consorzio, che come accennato ha eseguito le caratterizzazioni e l'AdR su tutte le aree pubbliche esterne al perimetro ENI, su incarico della Regione Autonoma della Sardegna. Anche in questo caso, infatti, l'AdR individua dei limiti di esposizione massimi per il personale impiegato nella attività sul suolo sovrastante, ma questo è un aspetto comune a tutti i siti nei quali vi è la presenza di una matrice ambientale inquinata (acqua, suolo o aria). Si tratta in altri termini di limitare l'esposizione dei lavoratori agli agenti inquinanti. La riacquisizione delle aree per quanto attiene alle attività di bonifica della falda non comporterà, pertanto, nessun trasferimento di obblighi ambientali e degli oneri economici, contrariamente a quanto sostenuto dalla società Enirewind, che resteranno in capo alla stessa Enirewind quale "soggetto responsabile dell'inquinamento" e i terreni sovrastanti potranno essere utilizzati, nel rispetto dei limiti di esposizione dettati dalla AdR" (doc. 1, p. 3 Consorzio).

D'altronde, a ragionare diversamente, si giungerebbe alla conclusione per cui il proprietario di un'area a vocazione industriale e sussumibile, in astratto, nell'alveo applicativo dell'art. 63 cit., tenuto ad eseguire attività di bonifica in quanto responsabile dell'inquinamento, per tale circostanza potrebbe sempre

paralizzare l'attività di riacquisizione da parte di un consorzio industriale; in altre parole, una esternalità negativa diverrebbe strumento per facultizzare una inerzia protratta nel corso degli anni del proprietario nell'utilizzo dell'area, impedendone lo sviluppo.

Le questioni specifiche poi su come l'area verrà utilizzata pur a fronte delle necessarie attività di bonifica, peraltro affrontate dall'amministrazione come sopra esposto, rappresentano profili inerenti allo svolgimento di future attività industriali, ma non incidono sulla legittimità del provvedimento di riacquisizione.

17. In tal senso, e muovendo anche a ritenere infondato il profilo evidenziato da Eni in ordine alla fattibilità del progetto industriale presentato dalla società Nuove Tecno-Energie S.r.l. per la produzione di idrogeno verde da fonti energetiche rinnovabili, vale ricordare che *“la procedura ablatoria ex art. 63, c. 2 della l. 448/1998 attiene ad una potestà consortile discrezionale, che si può attivare già solo grazie alla simultanea presenza del decorso del termine triennale, del difetto non rimediato dell'attività produttiva e dell'inserzione dell'area esproprianda nel piano di sviluppo del Consorzio stesso.*

Tal vicenda prescinde, quindi, dalla necessità che vi sia già un progetto terzo pronto ad un tal scopo o che l'eventuale presenza di questo paralizzi l'ablazione fintanto che i due progetti non son messi in concorrenza. Infatti, il Consorzio può esercitare le proprie facoltà ex l. 448/1998, non appena se ne verificano i presupposti” (Cons. Stato, n. 1800/2016).

Si palesa chiaro dunque come, da un lato, non assuma rilevanza, nel giudizio che occupa sulla legittimità del provvedimento di riacquisizione, la realizzazione del progetto di terzi; ma, dall'altro, anche come le attività di bonifica non possano essere considerate attività produttive idonee ad escludere l'inerzia del proprietario, rappresentando al contrario meri obblighi giuridici gravanti sul proprietario stesso in quanto responsabile di inquinamento.

18. Infine, Eni ha evidenziato, quale attività a dimostrazione dell'insussistenza della propria inerzia, il progetto di *“un impianto fotovoltaico da circa 50 MW in*

Comune di Porto Torres, per il quale la Società ha già ottenuto il Preventivo di Connessione da parte di Terna nel settembre 2022 ed è attualmente in corso l'attività di progettazione per la presentazione dell'istanza di VIA al Ministero dell'Ambiente" (p. 15 motivi aggiunti e docs. 31-35), che sarebbe esteso per circa 250 ettari.

In merito, deve tuttavia rilevare il Collegio che la stessa allegazione di Eni non appare possedere i requisiti ritenuti dalla giurisprudenza e sopra richiamati per essere qualificata come attività produttiva che impedisce ad un consorzio industriale di riacquisire l'area.

A prescindere infatti dalla non realizzabilità del progetto in relazione alla pianificazione di dettaglio prevista dalla delibera 13.4.2021 n. 1177, eccepita dal Consorzio, non può non rilevarsi che il progetto allegato non è stato ancora neppure sottoposto ad avvio procedimentale in relazione ai provvedimenti amministrativi necessari per la sua implementazione, essendo stato solo acquisito e accettato il preventivo di connessione di Terna.

È dunque il già citato principio di diritto - per cui l'attività "*dev'essere seria e circostanziata, ossia deve aver superato in conferenza di servizi almeno lo stadio della progettazione preliminare e deve esprimere un'adeguata dimostrazione circa la relativa sostenibilità finanziaria. Sicché per scongiurare l'inattività, non basta accumulare studi, ricerche e progetti di massima nell'arco del triennio dalla cessazione della produzione*" (Cons. Stato, n. 1800/2016) – ad essere ostativo alla valorizzazione del progetto di impianto fotovoltaico quale attività idonea a dimostrare l'insussistenza del presupposto dell'inerzia nello svolgimento di attività produttive.

19. In merito poi all'ultima contestazione, per cui le previsioni del PRT, benché riconosciute come superate, non sono state riviste e modificate in parte qua, con la conseguenza che ad oggi non vi è compatibilità tra la pianificazione di dettaglio vigente per queste aree e gli atti adottati e adottandi dal Consorzio rispetto alla riconversione industriale delle aree medesime, la stessa non è decisiva ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento di riacquisizione.

In tal senso infatti e in termini generali, la già richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato è ben chiara nell'affermare che *“la procedura ablatoria ex art. 63, c. 2 della l. 448/1998 attiene ad una potestà consortile discrezionale, che si può attivare già solo grazie alla simultanea presenza del decorso del termine triennale, del difetto non rimediato dell'attività produttiva e dell'inserzione dell'area esproprianda nel piano di sviluppo del Consorzio stesso”* (Cons. Stato, n. 1800/2016).

20. Venendo all'esame del ricorso NRG 463/2023, lo stesso è inammissibile per difetto di interesse della ricorrente all'annullamento del provvedimento della Regione Sardegna di riconoscimento del finanziamento in favore della controinteressata per la realizzazione del progetto sull'area oggetto di riacquisizione.

In merito, la già richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato è ben chiara nell'affermare che la vicenda espropriativa, posto che si riconnette alla sola sussistenza dei presupposti sopra citati, i.e. decorso del termine triennale, difetto non rimediato dell'attività produttiva e inserzione dell'area esproprianda nel piano di sviluppo del Consorzio, *“prescinde, quindi, dalla necessità che vi sia già un progetto terzo pronto ad un tal scopo o che l'eventuale presenza di questo paralizzi l'ablazione fintanto che i due progetti non son messi in concorrenza. Infatti, il Consorzio può esercitare le proprie facoltà ex l. 448/1998, non appena se ne verificano i presupposti?”* (Cons. Stato, n. 1800/2016).

Risulta dunque infondata la tesi della ricorrente, a sostegno dell'allegazione della propria legittimazione e interesse al ricorso, per cui *“l'annullamento dei provvedimenti di concessione del finanziamento de quo invocato nel presente giudizio inciderebbe direttamente sulla motivazione della scelta acquisitiva compiuta dal CIPSS e contestata da ENI Revind nel giudizio n.r.g. 105/2023, privandola di consistenza e rendendo quindi l'operazione condotta dal Consorzio priva di causa”* (p. 3 memoria).

Ancorché richiamata negli atti della procedura acquisitiva dell'area infatti, la realizzazione del progetto da parte di Nuove Tecno Energie, non riveste quella rilevanza decisiva ai fini della valutazione di legittimità e sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere ablatorio da parte del Consorzio. A ciò

dovendosi per vero aggiungere che, in ogni caso, gli atti impugnati non attengono alla stessa realizzabilità del progetto, bensì al suo finanziamento mediante risorse pubbliche.

In altre parole, la ricorrente non subisce alcuna lesione alla propria posizione giuridica da parte degli atti regionali impugnati, né otterrebbe alcun vantaggio dall'annullamento degli stessi, posta la loro autonomia e irrilevanza rispetto alle vicende espropriative che incidono sulla proprietà delle aree da parte di Eni Rewind.

Invero, laddove la ricorrente avesse ottenuto l'accoglimento del ricorso proposto avverso il provvedimento di riacquisizione, non avrebbe comunque avuto interesse all'annullamento di un provvedimento che assegna un finanziamento pubblico per la realizzazione di un progetto sull'area che, in tale ipotesi, sarebbe semplicemente rimasta in proprietà della ricorrente stessa. Con la conseguenza che evidentemente il progetto non sarebbe stato realizzabile, con conseguenze interne tra il beneficiario del finanziamento e l'ente pubblico erogante, ed eventualmente tra la controinteressata e il consorzio, con cui era stato stipulato il contratto preliminare, che sarebbe null'altro che un preliminare di cosa altrui con eventuali connesse problematiche civilistiche, ma in nulla rilevando per la ricorrente, il cui diritto di proprietà sarebbe evidentemente pieno e intangibile da parte di terzi.

Tutto ciò, vieppiù, in esito al riconoscimento della legittimità del procedimento espropriativo e del rigetto del ricorso NRG 105/2023 proposto da Eni Rewind ed esaminato fin qui nella presente sentenza, per cui la ricorrente ha perduto la proprietà dell'area per effetto della riacquisizione.

Non vi è invece, quella sorta di corrispondenza biunivoca che appare invocare la ricorrente per cui laddove si accertasse l'illegittimità del finanziamento disposto in favore della controinteressata, questo avrebbe una rilevanza invalidante sul provvedimento di riacquisto: quest'ultimo, per giurisprudenza consolidata, è invero insensibile rispetto alle vicende che riguardino un progetto terzo sull'area e la sua realizzazione.

Tanto meno nel caso che occupa, ove ad essere impugnati sono i soli atti di finanziamento pubblico del progetto, non già la sua realizzabilità tout court.

21. In conclusione, il ricorso NRG 105/2023 deve essere rigettato siccome infondato e il ricorso NRG 463/2023 deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e tale statuizione, all'evidenza, involge anche la domanda incidentale di accesso ai documenti amministrativi della procedura competitiva per il riconoscimento del finanziamento pubblico del progetto della controinteressata.

Le spese dei due giudizi riuniti, stante la complessità e assoluta peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, rigetta il ricorso NRG 105/2023 e dichiara il ricorso NRG 463/2023 inammissibile per difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gabriele Serra

IL PRESIDENTE

Marco Lensi

IL SEGRETARIO



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI

Prot. n°. _____

Tit. _____ Class. _____ Cat. _____

All. _____

Sassari, _____

Spett.le
REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Spett.le
M.A.S.E.
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

Spett.le
COMMISSIONE TECNICA P.N.R.R./P.N.I.E.C.
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Spett.le
MINISTERO DELLA CULTURA (M.I.C.)
Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID: 10189] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto denominato "Impianto Fotovoltaico Porto Torres Aree Sud" di potenza pari a 50,6 MWp, integrato con sistema di accumulo da 15 MW, e relative opere connesse, nel Comune di Porto Torres e nel Comune di Sassari (SS). Proponente: Eni New Energy S.p.A. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori della Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente RAS prot. n. 0028779 del 02/10/2023 (ns. prot. 7703 in pari data).
TRASMISSIONE OSSERVAZIONI.

Con riferimento al procedimento di V.I.A. relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e relative opere connesse indicato in oggetto, in considerazione della richiesta prot. n. 0028779 del 02/10/2023 (ns. prot. 7703 in pari data) di contributi istruttori, si tramettono in allegato alla presente le osservazioni di questo Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Salvatore Demontis)

ST C.P.I. SS: Geom. Mauro Manis
ST C.P.I. SS: RST Ing. Marcello Sechi

Sedi

07100 SASSARI – Via M. Coppino, 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria
tel. 079 219002 - fax 079 217380 - C.F. e Partita IVA 00124720905
07041 - Alghero - Loc. San Marco Tel. 079 989 900
07046 - Porto Torres - Via Ponte Romano, 164 Tel. 079 516 008
07100 – Sassari – Loc. Truncu Reale Tel. 0796019317
E-mail: protocollo@cipss.it - Pec: protocollo@pec.cipsassari.it



www.cipsassari.it